



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARCUCCI, MALPEZZI, BELLANOVA e COMINCINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2018 <sup>(\*)</sup>**

Misure per la promozione dell’autonomia finanziaria dei giovani al fine di incentivarne l’ingresso nella vita attiva, la formazione permanente e l’imprenditorialità sociale e lavorativa

---

(\*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di incentivare il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani mediante la costituzione di un fondo di capitale che ne favorisca la formazione e l'ingresso nella vita attiva.

Un Paese che non investe sui giovani è un Paese senza futuro. Nel nostro Paese, per la prima volta dal 1861, il numero della popolazione con più di sessant'anni ha superato quella con meno di trenta. All'interno della fascia dei «giovani», il blocco generazionale che va da zero a quattordici anni è il penultimo dei sei presi in considerazione, con un calo delle nascite, cominciato nel 1970, lento e inarrestabile. Dal 1991 a oggi, i giovani sono diminuiti dell'11,2 per cento mentre gli anziani sono cresciuti del 7,6 per cento. L'analisi elaborata dall'Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo descrive un Paese che invecchia inesorabilmente e segnala l'urgenza di mettere in campo iniziative politiche strutturali e di lungo periodo contro la desertificazione giovanile.

Eppure il Governo ha deciso di occuparsi di anziani e non di giovani. Nella manovra di bilancio per il 2019, infatti, non sono previste misure quantitative né qualitative a sostegno delle nuove generazioni: non si interviene per arginare la diminuzione delle nascite né sull'istruzione né con incentivi per creare posti di lavoro.

La Germania, per esempio, ha compensato denatalità con massicci investimenti su formazione, ricerca e sviluppo, politiche attive. Da noi, invece, si rischia un abbassamento della qualificazione media degli studenti, soprattutto al Sud.

Nel frattempo il *Melbourne Mercer Global Pension Index* ci dice che il nostro si-

stema pensionistico, nel medio-lungo periodo, non sarà sostenibile perché è collegato ad *asset* o politiche pubbliche rispetto alle quali c'è molta confusione e spregiudicatezza e nessuna risposta concreta: dinamica del debito pubblico, andamento demografico e della natalità, partecipazione al mercato del lavoro, investimenti su scuola e università.

Il Governo ha preferito riformare la legge Fornero ed elargire un sussidio scollegato da qualsiasi forma di reddito e ha deciso di farlo attraverso il *deficit* che farà gravare il peso enorme del debito pubblico proprio sulle nuove generazioni.

Oggi la vera emergenza che dobbiamo affrontare è quella della desertificazione giovanile. Un Governo serio che ha a cuore il futuro del Paese se ne dovrebbe occupare. Così non è.

L'inclusione finanziaria è fattore ormai unanimemente riconosciuto come primario per il raggiungimento di una piena inclusione sociale. Per i giovani riveste grande importanza l'opportunità di accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente il percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.

È necessario, dunque, sviluppare ed incrementare quelle politiche che agevolano l'accesso al credito da parte dei ragazzi, al fine dell'apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.

In questo senso, la legge che presentiamo ha l'obiettivo di incentivare il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani attraverso la costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del fondo «Credito giovani» destinato alla creazione di una dotazione di ca-

pitale per i giovani. L'INPS predispone lo stesso come fondo a capitalizzazione e ne cura la gestione di investimento prudentiale a basso rischio con tutela del capitale investito.

I beneficiari delle risorse del fondo sono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i giovani che compiono il diciottesimo anno di età. Ad essi è intestato un conto individuale vincolato («Conto»), a condizione di aver conseguito l'obbligo formativo frequentando per almeno cinque anni scuole e istituti presenti sul territorio nazionale.

Il Conto è alimentato per i beneficiari da un contributo dello Stato minimo pari a 9.000 euro per i beneficiari riconducibili a nuclei familiari con ISEE superiore a 20.000 euro e un contributo dello Stato pari a un massimo di 18.000 euro per i beneficiari riconducibili a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro, erogato al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario.

L'Agenzia nazionale per i giovani svolge le funzioni di recepimento delle richieste di accesso al Credito giovani e autorizza in concerto con l'INPS l'erogazione del fondo una volta verificati i criteri di accesso dei richiedenti. Essa verifica, altresì che il fondo venga erogato per spese conformi agli usi consentiti dalla presente proposta.

Ciascun beneficiario, al compimento del diciottesimo anno di età, può disporre del capitale presente sul Conto esclusivamente per determinate finalità. L'ammontare e la strategia di impiego del capitale è a discrezione del beneficiario, a condizione di usufruirne per: l'avvio di attività professionali o imprenditoriali sul territorio nazionale, l'aumento di capitale di rischio in piccole o medie imprese, il deposito per mutui ipotecari per acquisto di prima casa, l'acquisto di pensioni private a capitalizzazione o polizze assicurative sulla vita, le spese relative alla frequenza di corsi universitari, *master* di primo e secondo livello, corsi di lingua, corsi extra-universitari, corsi post-universitari, corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come tasse universitarie, spese di vitto e alloggio e per materiale didattico sostenute in Italia o all'estero, il finanziamento di esperienze di volontariato e nella cooperazione allo sviluppo sia in Italia sia all'estero.

Qualora il beneficiario intenda posticipare l'utilizzo del Conto per le predette finalità, il capitale presente sul Conto viene investito secondo le modalità definite dall'INPS, ferma restando la decadenza dal beneficio al compimento del trentacinquesimo anno di età.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge persegue l'obiettivo di incentivare il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani mediante la costituzione di un fondo di capitale che ne favorisca la formazione e l'ingresso nella vita attiva.

## Art. 2.

*(Istituzione del Fondo per la dotazione di capitale per i giovani)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo per la dotazione di capitale per i giovani, di seguito denominato «Credito giovani».

## Art. 3.

*(Beneficiari del Credito giovani)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compimento del diciottesimo anno di età, ai nati sul territorio nazionale e ai cittadini italiani è intestato un conto individuale vincolato, di seguito denominato «Conto», a condizione di aver conseguito l'obbligo formativo frequentando per almeno cinque anni scuole e istituti presenti sul territorio nazionale.

## Art. 4.

*(Finanziamento del Conto)*

1. Il Conto è alimentato per i beneficiari nati a partire dal 1° gennaio 2019 da un contributo dello Stato minimo pari a 9.000 euro, per i beneficiari riconducibili a nuclei familiari con soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 20.000 euro, e un contributo dello Stato pari a un massimo di 18.000 euro, per i beneficiari riconducibili a nuclei familiari con soglia dell'ISEE inferiore a 20.000 euro. Il contributo è erogato al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario.

## Art. 5.

*(Gestione del Credito giovani)*

1. L'INPS predispone il Credito giovani come fondo a capitalizzazione e ne cura la gestione di investimento prudentiale a basso rischio con tutela del capitale investito.

## Art. 6.

*(Accesso al Conto, usi consentiti del capitale del Credito giovani, fattore moltiplicativo e capitalizzazione del Credito giovani in caso di accesso differito)*

1. Al compimento del diciottesimo anno di età il beneficiario può disporre del capitale presente sul Conto esclusivamente per una o più delle voci di cui alle lettere da *a)* a *f)*. L'ammontare e la strategia di impiego del capitale sono a discrezione del beneficiario, a condizione di usufruirne per:

- a)* avvio di attività professionali o imprenditoriali sul territorio nazionale;
- b)* aumento di capitale di rischio in piccole o medie imprese;
- c)* deposito per mutui ipotecari per acquisto di prima casa;

d) acquisto di pensioni private a capitalizzazione o polizze assicurative sulla vita;

e) frequenza di corsi universitari, *master* di primo e secondo livello, corsi di lingua, corsi extra-universitari, corsi post-universitari e corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in particolare per tasse universitarie e spese di vitto e alloggio nonché per materiale didattico sostenute in Italia o all'estero;

f) finanziamento di esperienze di volontariato, nella cooperazione allo sviluppo sia in Italia sia all'estero.

2. Nel caso delle voci di spesa di cui alle lettere a), b), c) e f) del comma 1, l'INPS eroga un importo aggiuntivo del 20 per cento in caso di progetti sottoscritti da due o più beneficiari del Credito giovani.

3. Al compimento del diciottesimo anno di età il beneficiario può accedere al Conto per le finalità di cui al comma 1. Se il beneficiario decide di posticipare l'accesso, il capitale presente sul Conto è investito secondo quanto definito dall'articolo 5, ferma restando la decadenza dal beneficio al compimento del trentacinquesimo anno di età.

#### Art. 7.

*(Funzioni dell'Agenzia nazionale per i giovani per mansioni di controllo del Credito giovani)*

1. L'Agenzia nazionale per i giovani svolge le funzioni di recepimento delle richieste di accesso al Credito giovani e autorizza, d'intesa con l'INPS, l'erogazione delle relative risorse una volta verificati i criteri di accesso dei richiedenti.

2. L'Agenzia nazionale per i giovani verifica che il Credito giovani sia erogato per spese conformi agli usi consentiti dall'articolo 6, comma 1.

3. Il personale dell'Agenzia nazionale per i giovani è incrementato di 50 unità per in-

carichi funzionali assunte a tempo indeterminato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, le risorse finanziarie assegnate all'Agenzia nazionale per i giovani sono incrementate di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 8.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

€ 1,00